

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, ivi compresi i cosiddetti RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al D.Lgs. 151/05, assimilati per quantità e qualità, ai rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e proporre azioni atte a:
 - a) garantire il raggiungimento e il mantenimento delle percentuali di raccolta differenziata e di recupero dei materiali stabiliti dalle normative europee, nazionali e regionali;
 - b) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
 - c) coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - d) diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - e) promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.
3. La gestione dei rifiuti, intesa come l'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, reimpiegare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti quei rifiuti e processi esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, di seguito denominato "Testo Unico Ambientale":
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate alla lettera g), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - g) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - h) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 2 - Principi generali del sistema di gestione dei rifiuti in ambito comunale

1. La gestione dei rifiuti viene effettuata mediante un servizio di raccolta dei rifiuti misto, domiciliare e di prossimità, esteso su tutto il territorio comunale, tenendo conto delle caratteristiche urbane, ambientali e sociali del territorio. Il servizio di raccolta è suddiviso in generale per utenze domestiche (residenti o non residenti) ed utenze non domestiche.
2. Il nuovo sistema di raccolta per le utenze domestiche (fatta eccezione per le grandi utenze, quali residence o grandi condomini) è così articolato:
 - a) per la raccolta differenziata di base (carta, vetro, imballaggi in plastica e metalli): servizio di raccolta di prossimità su tutto il territorio comunale;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- b) per i rifiuti organici e per i rifiuti non riciclabili (secco residuo): servizio di raccolta di prossimità per le utenze del centro storico (a valle della circonvallazione) e servizio di raccolta di tipo domiciliare per le utenze ubicate nelle restanti zone del territorio comunale (a monte della circonvallazione).
- 3. Per le grandi utenze domestiche e per le grandi utenze non domestiche è attivata una raccolta di tipo domiciliare.
- 4. Per le piccole utenze non domestiche, che non producono rifiuti organici, è attivata la raccolta di prossimità per tutte le restanti frazioni.
- 5. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento in solido tra loro i proprietari, i titolari di diritti reali o di godimento, gli amministratori o rappresentanti di persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa di tutte le unità immobiliari ubicate nel territorio del comune di Spotorno.

Articolo 3 - Riferimenti Normativi

- 1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del "Testo Unico Ambientale" la gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni.
- 2. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 c. 2 del "Testo Unico Ambientale".
- 3. Il presente Regolamento si ispira altresì al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Testo Unico Ambientale", con il quale dovranno essere definiti i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
- 4. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Testo Unico Ambientale" non sono comunque sin d'ora assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 1 del 3/1/2007 e smi.

Articolo 4 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **gestore del servizio** (di seguito denominato "Gestore"): il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli artt. 200-202-203-204 del "Testo Unico Ambientale", fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;
- e) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- h) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- i) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del "Testo Unico Ambientale", nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del "Testo Unico Ambientale";
- j) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del "Testo Unico Ambientale";
- k) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del "Testo Unico Ambientale" riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- l) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del "Testo Unico Ambientale" riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- m) **frazione organica**: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- n) **frazione secca non recuperabile**: rifiuti a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità provenienti da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico, da cui non è possibile recuperare materia;
- o) **frazione recuperabile**: i rifiuti da cui sia possibile recuperare materia e per i quali sia stata istituita una raccolta differenziata;
- p) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- q) **utenze domestiche**: luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- r) **utenze non domestiche**: luoghi o locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi dalla precedente lettera q);
- s) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- t) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- u) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- v) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- w) **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e s.m.i.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 184 del "Testo Unico Ambientale", i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti solidi urbani (RSU) ai sensi dell'art. 184, c.2 del "Testo Unico Ambientale":
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 7 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, c.3 del "Testo Unico Ambientale" quelli derivanti da:
 - a) attività agricole e agro - industriali;
 - b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo (vd. art. 186 D.Lgs. 152/06);
 - c) lavorazioni industriali;
 - d) attività artigianali;
 - e) attività commerciali;
 - f) attività di servizio;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- g) attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte IV del "Testo Unico Ambientale".

Articolo 6 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del "Testo Unico Ambientale", effettua in regime di privativa nelle forme di Legge e nel rispetto del Piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 8;
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune a mezzo di ditte specializzate, dette per brevità anche "Gestore" e potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 202, comma 5, del "Testo Unico Ambientale".
3. Il Comune, tramite il "Gestore", può istituire nelle forme previste dalla normativa vigente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune e/o il "Gestore" possono avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 7 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (rsau)

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lett. b del "Testo Unico Ambientale" sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Sino all'emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del "Testo Unico Ambientale", il presente Titolo definisce, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del "Testo Unico Ambientale", le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sulla base dei criteri di qualità e quantità.
3. L'assimilazione ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del "Testo Unico Ambientale".
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e ss.mm.ii.;
 - b) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto "Gestore" del servizio;
 - c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal "Gestore" e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 8 - Assimilazione per quantità e qualità

1. Il Comune provvede all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in conformità ai criteri stabiliti dalla vigente normativa.
2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali elencati nell'allegato A al presente regolamento nelle quantità indicate. Tale elenco si ispira volontariamente alla bozza ministeriale del provvedimento statale citato.
3. Sono assimilati limitatamente alle quantità indicate all'allegato A i rifiuti assimilabili agli urbani ivi elencati;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

4. Sono comunque esclusi dall'assimilazione:
 - a) i rifiuti pericolosi;
 - b) i rifiuti prodotti nel settore primario (agricoltura) destinati ad appositi centri di raccolta e recupero mediante opportune convenzioni a carico del produttore del rifiuto;
 - c) i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in discarica di prima categoria ai sensi della normativa vigente, quali ad esempio gli scarti delle lavorazioni di macellerie e pescherie;
5. Il Comune svolge attività di monitoraggio e vigilanza al fine di impedire che i rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani siano introdotti nel circuito di raccolta degli RU e degli RSA.
6. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti a mezzo di ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dalla Ditta incaricata dal Comune per i rifiuti destinati a smaltimento.

Articolo 9 - Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del "Testo Unico Ambientale" sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - a) rifiuti da attività agricole;
 - b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - c) rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - d) rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - e) rifiuti da lavorazioni industriali;
 - f) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti considerati RAEE professionali ai sensi del D.Lgs. 151/05 quali ad esempio banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa e simili;
 - i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - j) il combustibile derivato dai rifiuti.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del "Testo Unico Ambientale":
 - a) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
 - b) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie maggiore a 500 mq.

Articolo 10 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del "Testo Unico Ambientale", il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente Regolamento, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera b) e dall'art. 199 del "Testo Unico Ambientale".

Articolo 11 - Area di espletamento del servizio pubblico

1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal territorio comunale. Per esigenze del servizio il territorio è diviso in due zone omogenee di raccolta:
 - a) Centro storico (zona a valle della circonvallazione), costituito dalle seguenti vie: Via Aurelia (lato mare), via Serra, via Foce, viale Europa (lato mare), piazza Rizzo, via Emilia, via Cavour, via Venezia, vico Cola di Rienzo, vico Micca, via Garibaldi, vico Albin, vico Ferruccio, via Siccardi, vico Carracciolo, via Manin, piazza Foscolo, piazza Vittorio, piazza Colombo, lungomare Kennedy, via XXV Aprile, via Macchiavelli, vico d'Azeglio, vico Saraceni, vico Gioia, via Cairoli, via Mazzini, vico Balilla, vico Mameli, vico Chiuso, vico Pisacane, via Cappellini, piazza Cesare Battisti, Piazza Tassinari, Piazza del Mulino a Vento, Piazza Cattaneo, vico Croce, Via delle Strette (lato mare).
 - b) Resto del territorio comunale (zona a monte della circonvallazione).

Articolo 12 - Gestione della raccolta RSU e assimilati

1. Il Comune organizza la gestione dei RU e dei RSA, avviati al recupero e/o allo smaltimento in regime di privativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D. Lgs. 267/2000, e dall'art. 25, comma I, lett. a), della Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del Decreto.
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 198, del Decreto. Tali servizi sono svolti sulla base di apposita convenzione.

Articolo 13 - Classi merceologiche raccolta differenziata presso le utenze

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli, di tutte le categorie di RAEE domestici e dei rifiuti vegetali di cui agli artt. 19 e 20 della L 37/2019, sono attualmente istituite raccolte differenziate con sistema porta a porta o di prossimità, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, per le sotto elencate frazioni di RSU e RSAU:
 - a) imballaggi di acciaio, in tetrapak, in plastica, vetro e alluminio;
 - b) legno, carta, cartone;
 - c) indumenti usati;
 - d) pile scariche, batterie al litio per cellulari, farmaci scaduti e consumabili da stampa esausti;
 - e) olio vegetale e minerale, accumulatori al piombo, metalli, inerti, pneumatici;
 - f) rifiuto organico, anche mediante l'utilizzo della compostiera.

Articolo 14 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata

1. Con l'attivazione del nuovo servizio di raccolta differenziata (sistema integrato porta a porta e di prossimità), è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico in maniera differenziata.
2. Per RSU, RSAU e rifiuti differenziabili per i quali è stato attivato il sistema di raccolta differenziata è fatto obbligo di conferimento come da comma 1 del presente articolo (così come indicato per ogni specifica frazione, ovvero tramite il sistema "porta a porta", o tramite il sistema di prossimità, o la consegna diretta presso il centro di raccolta comunale o i centri autorizzati).
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento nell'apposito sacco, contenitore, cassonetto, campana, centro di raccolta comunale o centro autorizzato.

Articolo 15 - Modalità di conferimento della raccolta differenziata

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata è attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta di prossimità tramite campana ad accesso controllato e/o cassonetto stradale;
 - b) raccolta porta a porta con contenitori codificati appositamente forniti;
 - c) raccolta porta a porta (piano stradale) su prenotazione a pagamento a carico dell'utente per rifiuti ingombranti e RAEE;
 - d) raccolta presso il centro di raccolta comunale;
 - e) raccolta presso centri appositamente attrezzati convenzionati;
 - f) conferimento in compostiera domestica.
2. Per le vie del centro storico di cui all'art. 11 del presente Regolamento il conferimento da parte delle utenze domestiche avviene con il sistema di cui ai punti a), b), c), d), e) definiti nel comma 1 del presente Regolamento – per il resto del territorio si applicano i punti da a) a f) definiti nel comma 1 del presente Regolamento. I limiti annuali di conferimento al Cdr – punto d) - per le utenze domestiche sono riportati all'allegato B tabella UD.
3. Per quanto riguarda i materiali conferibili si fa riferimento agli artt. dal 20 al 27 del presente Regolamento e agli eventuali aggiornamenti.
4. Per le utenze non domestiche il conferimento avviene con il sistema di cui ai punti a), b), d), e) definiti nel comma 1 del presente Regolamento. Per il conferimento al Cdr – punto d) – l'utenza non domestica è obbligata ai sensi del D.lgs n°152/06 ad accedere esclusivamente con proprio mezzo autorizzato iscritto all'Albo Gestori Ambientali in cat. II bis e con opportuno formulario. I limiti di conferimento per le utenze non domestiche sono riportati all'allegato B tabella UND
5. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta differenziata previo accurato lavaggio.
6. Tutti gli imballaggi (contenitori) prima di essere immessi nel ciclo della raccolta differenziata devono essere nettati e non contenere residui di qualsiasi natura.

Articolo 16 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RSU e RSAU

1. Nei sacchetti e/o contenitori posizionati per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani (RSAU) è vietato conferire:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati;
 - c) rifiuti urbani ingombranti;
 - d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
 - e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
 - f) imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del "Testo Unico Ambientale".
2. Gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera c) del "Testo Unico Ambientale", possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

Articolo 17 - Gestione operativa della raccolta differenziata per le utenze domestiche

1. La raccolta nella zona del "Centro Storico" di cui all'art. 11 del presente Regolamento è effettuata esclusivamente con sistema di raccolta di prossimità tramite Isole Ecologiche denominate "Complete", su cui sono collocati i contenitori destinati alla raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: carta, tetrapack, imballaggi di acciaio, plastica, alluminio, vetro, rifiuto organico, rifiuto secco residuo
2. La raccolta nel "Resto del territorio comunale" di cui all'art. 11 del presente Regolamento è effettuata con un sistema misto così articolato:
 - a) con sistema di prossimità tramite Isole Ecologiche denominate "Parziali" o "Leggere", su cui sono collocati i contenitori destinati alla raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: carta, tetrapack, imballaggi di acciaio, plastica, alluminio, vetro;
 - b) con sistema porta a porta per la frazione organica e per il rifiuto secco residuo (c.d. indifferenziato).
3. Nel "Resto del territorio comunale" di cui all'art. 11 del presente Regolamento sono inoltre presenti alcuni punti di raccolta denominati "Isole del Turista", la cui localizzazione e la composizione tipologica verranno definiti da una Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Per le grandi utenze domestiche presenti nel territorio comunale (grandi complessi residenziali e/o residence con appartamenti turistici) è effettuata una raccolta differenziata domiciliare specifica.

Articolo 18 - Dotazioni delle isole e modalità generali di conferimento dei rifiuti tramite sistema di prossimità

1. Le possibili dotazioni sono:
 - a) campana ad accesso controllato di colore grigio per il deposito del rifiuto secco residuo;
 - b) campana ad accesso controllato di colore giallo per il deposito degli imballaggi di plastica e metallo;
 - c) campana ad accesso controllato di colore verde per il deposito del vetro;
 - d) campana ad accesso controllato di colore blu per carta e tetrapack;
 - e) contenitori con serrature meccaniche gravitazionali per il rifiuto organico.
2. Le Isole Ecologiche “Complete” presentano le dotazioni di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 del presente articolo.
3. Le Isole Ecologiche “Parziali” presentano le dotazioni di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.
4. Le Isole Ecologiche “Leggere”, posizionate nelle zone collinari per carenze di spazi di manovra, sono costituite da contenitori dotati di aperture con riduttore volumetrico e consentono la raccolta delle frazioni di rifiuto di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.
5. Le “Isole del Turista” verranno localizzate e disporranno delle dotazioni così come indicato nella Delibera di Giunta Comunale.
6. 2. Le campane per il deposito dei rifiuti ad accesso controllato consentono il conferimento tramite riconoscimento dell’utente: l’apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso chiave elettronica personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso.
7. Il dispositivo per il riconoscimento automatico dell’utente consente al gestore del servizio di trasmettere al comune i dati inerenti il numero e la tipologia di conferimenti, il codice utenza, la giornata e l’ora di conferimento, ecc.
8. I contenitori stradali per i rifiuti organici, presenti solo nelle isole Ecologiche “Complete” e nelle “Isole del Turista” sopra indicate, consentono l’accesso tramite chiave meccanica personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso.
9. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga chiuso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

10. I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.
11. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo, salvo nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
12. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
13. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati.

Articolo 19 - Dotazioni distribuite agli utenti domestici

1. Il sistema di conferimento dei rifiuti di cui all'art. 17 del presente Regolamento prevede l'utilizzo da parte di tutti gli utenti domestici (residenti e non residenti) di un kit della raccolta differenziata fornito dal Comune o dal Gestore (per conto del Comune). È prevista la fornitura di una "dotazione personale" e di una "dotazione condominiale" di idonea volumetria.
2. La "dotazione personale" (kit della raccolta differenziata) viene consegnato all'intestatario dell'iscrizione a ruolo TARI (o a persona delegata).
3. La "dotazione condominiale" viene consegnata al condominio nella persona dell'Amministratore Condominiale.
4. Le dotazioni si differenziano a seconda della tipologia di edificio e della collocazione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, così come determinato nella Delibera di Giunta Comunale.
5. Le utenze alle quali sono consegnate le dotazioni dotati di codice di riconoscimento (chiavi elettroniche, mastelli per l'organico e sacchi grigi per il secco residuo) sono responsabili delle stesse e dovranno restituirle al "Gestore" in caso di cessazione dell'utenza.
6. In deroga alle precedenti disposizioni, il Gestore del servizio può sostituire la dotazione personale del servizio porta a porta relativa ai rifiuti organici e al secco residuo da singola a plurima, mettendo a disposizione cassonetti dotati di serratura gravitazionale a servizio di più utenti, quando vi siano necessità di razionalizzazione del servizio, situazioni urbanistiche o varie particolari; qualora la modifica nella dotazione dei contenitori derivi dalla necessità di un gruppo di utenze, le stesse dovranno inviare al Comune motivata richiesta, sottoscritta da ciascun utente o, se nominato, dall'amministratore condominiale.

Articolo 20 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono:
 - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
 - c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
 - d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.
2. Gli imballaggi in plastica e metallici vanno conferiti sfusi nelle campane o nei cassonetti di colore giallo delle Isole Ecologiche e/o delle grandi utenze domestiche.

Articolo 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.
3. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta sono conferiti nel centro di raccolta comunale.
4. Il materiale deve essere conferito nelle campane o nei cassonetti di colore blu delle Isole Ecologiche e/o delle grandi utenze domestiche.

Articolo 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
2. Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. Il materiale è introdotto sfuso nelle campane o nei cassonetti di colore verde delle Isole Ecologiche e/o delle grandi utenze domestiche.

Articolo 23 - Raccolta di prossimità della frazione non recuperabile (secco residuo)

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del "Testo Unico Ambientale", quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il rifiuto secco residuo, quando conferito nelle campane ad accesso controllato di colore grigio, va conferito in sacchi a cura dell'utenza.
3. Prima di introdurre i sacchetti all'interno della campana, l'utente dovrà assicurarsi che gli stessi siano ben chiusi.

Articolo 24 - Raccolta "porta a porta" della frazione non recuperabile (secco residuo)

1. Fatto salvo quanto riportato all'articolo 23 punto 1 del presente Regolamento, il servizio di raccolta "porta a porta" della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale, mediante i sacchetti forniti in dotazione di colore grigio;
 - b) i sacchetti sono dotati di TAG per il riconoscimento automatico che consente al gestore del servizio di trasmettere al Comune i dati inerenti il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, ecc.
2. Tutti i sacchi grigi destinati al secco residuo sono codificati e associati all'intestatario della tassa dei rifiuti (TARI). Detto intestatario è responsabile per i sacchi ad esso associati e obbligato in solido in caso di affido degli stessi a terzi (affittuari, ospiti, dipendenti, collaboratori domestici etc.). Tale obbligazione in solido permane in capo alla persona fisica o giuridica anche in caso di cessazione o variazione dell'intestazione della tassa.
3. L'utente introduce i rifiuti nei sacchetti in dotazione ben chiusi e successivamente posiziona il sacchetto nelle immediate pertinenze dell'abitazione o accanto al bidone condominiale dell'umido.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile o qualora i rifiuti siano collocati all'interno di sacchetti diversi da quelli previsti.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

5. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Articolo 25 - Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
2. I rifiuti organici devono essere conferiti “porta a porta” tramite l’apposito contenitore (mastello o contenitore condominiale) o nei cassonetti stradali posizionati nelle Isole Ecologiche “Complete” e nelle Isole del Turista.
3. I rifiuti organici vanno conferiti con i sacchetti compostabili in mater-bi forniti in dotazione, terminati i quali si dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare sacchetti compostabili a cura dell’utenza (sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002).

Articolo 26 - Raccolta domiciliare della frazione organica tramite mastello

1. Fatto salvo quanto riportato all’articolo 25 del presente Regolamento, il servizio di raccolta “porta a porta” della frazione organica per abitazioni ubicate in edifici con numero di utenze minore o uguale a 4 è svolto con le seguenti modalità:
 - a) l’utente introduce i rifiuti nel sacchetto biodegradabile, che una volta riempito va chiuso e travasato nel mastello;
 - b) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale, mediante i sacchetti di cui all’art. 25 comma 3;
 - c) i contenitori sono dotati di dispositivi per il riconoscimento dell’utente (TAG).
2. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all’interno del mastello o qualora i rifiuti siano collocati all’interno di sacchetti diversi da quelli previsti.
3. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Articolo 27 - Raccolta rifiuti con cassonetti stradali e cassonetti condominiali per la frazione organica

1. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti/contenitori stradali destinati ai rifiuti organici.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. Per quanto riguarda i condomini con più di 4 unità abitative, l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno la facoltà di consentire il posizionamento dei contenitori per il rifiuto umido all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei, da parte del Gestore del servizio che rimane proprietario dei contenitori. Gli spazi individuati dovranno comunque essere all'interno delle pertinenza del condominio e comunque non in aree ad uso pubblico.
3. Le utenze assegnatarie di contenitori in comodato d'uso sono obbligate oltre che alla pulizia e al mantenimento in buono stato del contenitore ed al suo uso specifico (art. 1804 del Codice Civile), al rispetto delle operazioni di custodia all'interno della proprietà privata ed alla loro esposizione o accessibilità nei giorni di raccolta e orari stabiliti. Il Gestore garantisce la disinfezione del contenitore e nn. 2 (due) lavaggi per anno. Ulteriori lavaggi sono a cura dell'utenza condominiale.
4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti organici conferiti nei contenitori interni agli stabili, l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, avranno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza nelle zone indicate in fase di sopralluogo, e di riporli all'interno delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
5. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio e accettati da quest'ultimo, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.
6. L'amministratore del condominio sarà tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Il condominio, quale soggetto di diritto, risponderà, salvo comprovata esclusione di responsabilità, del non corretto posizionamento, della non corretta esposizione e del non corretto ed errato conferimento dei rifiuti all'interno del contenitore, che è ad esso affidato in comodato gratuito da parte del Gestore.
7. In casi eccezionali e dettagliatamente motivati, i contenitori per la raccolta dei rifiuti organici potranno essere collocati all'esterno della pertinenza dello stabile su suolo pubblico, a causa dalla mancanza di spazi privati interni o per disposizione del Gestore del Servizio. Il posizionamento dei contenitori, in tali casi eccezionali e esplicitamente concordati, non sono soggetti ai diritti per l'occupazione del suolo pubblico. La localizzazione dei suddetti contenitori a bordo strada, comunque sarà eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada, dopo apposita richiesta dell'amministratore, laddove nominato o dei condomini, in solido fra loro, ai competenti uffici comunali per la necessaria autorizzazione di nulla osta.
8. La responsabilità per l'esposizione non conforme dei sacchi è individuale.

Articolo 28 - Esposizione per la raccolta domiciliare degli utenti domestici

1. I sacchi e/o contenitori per i rifiuti organici e per il secco residuo devono obbligatoriamente essere esposti nei giorni ed agli orari sotto stabiliti, su via pubblica, o privata gravata da uso pubblico, o privata con specifica autorizzazione da parte del proprietario al Gestore, in adiacenza all'ingresso degli stabili in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi e da tutelare il decoro urbano, salvo che i privati, d'accordo con il Gestore, abbiano già individuato area propria da destinare all'uso. Gli orari di esposizione sono regolati dalla Delibera di Giunta Comunale.
2. Il mastello, dopo lo svuotamento da parte del Gestore, deve essere riportato dall'utente entro i confini di proprietà. I contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza.
3. Qualora siano già stati individuati dall'Amministrazione siti o aree per il conferimento appositamente delineati l'esposizione dovrà ivi avvenire.
4. Gli utenti domestici non residenti, solo qualora impossibilitati ad esporre il sacco del secco residuo secondo il calendario riportato nella Delibera di Giunta Comunale, potranno accedere con la chiave elettronica fornita in dotazione alle campane grigie del secco residuo posizionate nelle Isole del Turista di Piazza Serrati, Via Berninzoni e Piazza Aonzo.
5. Gli utenti domestici non residenti dotati di mastello, solo qualora impossibilitati ad esporre la frazione organica secondo il calendario riportato nella Delibera di Giunta Comunale, potranno accedere con chiave fornita in dotazione ai cassonetti marroni dei rifiuti organici posizionati nelle Isole del Turista di Piazza Serrati, Via Berninzoni e dal Cimitero Comunale.
6. Il mancato rispetto di tutto quanto elencato nel presente articolo costituisce violazione del presente Regolamento.

Articolo 29 - Raccolta e conferimento dei rifiuti igienico-assorbenti e da medicazione

1. I rifiuti igienico-assorbenti (pannolini e pannoloni), rifiuti da medicazione e traversine per animali vanno conferiti esclusivamente nel secco residuo.
2. In caso di elevata produzione domestica di tali rifiuti, gli utenti residenti nel Resto del territorio comunale di cui all'art. 11 del presente Regolamento, che di norma possono conferire il secco residuo esclusivamente tramite il sistema del porta a porta, possono presentare al Comune di Spotorno motivata richiesta (compilando il modulo riportato in allegato I) per essere abilitati

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

all'apertura delle campane del secco residuo (colore grigio) posizionate nelle Isole "Complete" e/o nelle Isole del Turista di Via Berninzoni, di Piazza Aonzo e di Piazza Serrati.

3. I rifiuti di cui al presente articolo, quando conferiti nelle campane grigie, vanno smaltiti tramite sacchi a cura dell'utenza.

Articolo 30 - Esposizione e raccolta dei rifiuti per gli utenti non domestici

1. Per le grandi utenze non domestiche è attivato un sistema di raccolta "porta a porta"; ad esse vengono, di norma, forniti contenitori dotati di codice a barre ovvero tag RFid associato univocamente all'utenza.
2. La tipologia e il volume dei contenitori da assegnare a ciascuna utenza sono stabiliti dal Gestore in funzione della frequenza di raccolta, delle esigenze delle utenze stesse e delle frazioni di rifiuto di cui le utenze sono grandi produttori.
3. Le utenze alle quali sono consegnati i contenitori in comodato d'uso gratuito sono responsabili degli stessi e dovranno restituirli al Gestore in caso di cessazione dell'utenza.
4. Le utenze dovranno provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte e conferire negli appositi cassonetti loro consegnati i materiali in base alle frazioni a cui essi sono destinati. I cassonetti/contenitori devono essere esposti negli orari e giorni stabiliti in adiacenza ai locali produttivi, in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi. Qualora siano stati individuati dall'Amministrazione siti o aree per il conferimento appositamente delineati, l'esposizione dovrà ivi avvenire.
5. Giorni ed orari di conferimento sono comunicati dal "Gestore" e variano in funzione della tipologia dell'attività propria dell'utenza non domestica, alla collocazione sul territorio e alla stagione. I calendari di esposizione sono approvati e modificati con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Valgono le seguenti regole generali:
 - a) Prima dell'orario del giorno di esposizione assegnato per la frazione interessata, indicato nel calendario approvato, non dovranno essere presenti contenitori o materiale sfuso sul suolo pubblico;
 - b) Dopo lo svuotamento da parte del Gestore, i contenitori devono essere riportati dall'utente entro i confini di proprietà. I contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- c) Gli imballaggi in plastica e in metallo vanno conferiti sfusi nel cassonetto/contenitore/sacco giallo; in tali cassonetti non vanno inseriti cassette in plastica o contenitori ittici in polistirene/polistirolo espanso;
 - d) Carta pulita e tetrapack va conferita sfusa o in sacchi di carta nel contenitore blu fornito in dotazione;
 - e) Gli imballaggi in vetro vanno conferiti sfusi nel cassonetto verde fornito in dotazione;
 - f) La frazione organica va conferita in sacchetti compostabili o di carta (entrambi a cura dell'utenza) nel contenitore marrone, avendo cura di evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti all'interno dello stesso;
 - g) Il secco residuo va conferito entro sacchetti semitrasparenti a cura dell'utenza nei bidoni grigi forniti in dotazione;
 - h) Le cassette in legno e plastica vanno impilate ordinatamente e depositate in adiacenza all'esercizio secondo gli orari previsti dal calendario fornito dal Gestore;
 - i) Gli imballaggi in cartone vanno aperti sul fondo e piegati all'interno di uno dei contenitori stessi (la riduzione del volume è indispensabile per la riduzione dell'impatto visivo e per non intralciare lo svolgimento del servizio); tali materiali vanno esposti in adiacenza all'esercizio secondo gli orari previsti dal calendario fornito dal Gestore;
 - j) i contenitori ittici in polistirene/polistirolo espanso vanno conferiti nel secco residuo.
7. Per le tipologie di materiali per i quali non sono stati consegnati contenitori essendo la produzione di tali frazioni di rifiuto esigua, gli utenti devono utilizzare la chiave elettronica data in dotazione (con accesso alle Isole Complete e Parziali) e seguire le modalità di conferimento di cui ai precedenti articoli.
8. Alle piccole utenze non domestiche non produttrici di frazione organica non vengono consegnati contenitori per la raccolta "porta a porta"; per tali utenze è previsto unicamente l'utilizzo della chiave elettronica data in dotazione con accesso alle Isole "Complete" e "Parziali" per tutte le restanti frazioni, secco residuo (limite quantitativo 35 litri a conferimento), vetro, carta e cartoncino, imballaggi in plastica e metallo, secondo le modalità di conferimento di cui ai precedenti articoli.
9. Il lavaggio, la disinfezione e sanificazione dei contenitori in dotazione alle utenze non domestiche è a cura dell'utenza.
10. E' tassativamente vietato smaltire le cassette di legno o di plastica nelle campane stradali.

Articolo 31 - Divieto di Abbandono

1. E' vietato abbandonare rifiuti, anche se all'interno del corretto sacco codificato, su suolo pubblico in posti differenti da quelli indicati (di cui agli artt. 24 -25-26-27-28-29-30).
2. E' vietato abbandonare i rifiuti, anche se all'interno del corretto sacco codificato, in prossimità dei cestini gettacarte, dei contenitori e delle campane delle Isole Ecologiche.
3. E' vietato abbandonare rifiuti verdi e rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici in qualsiasi area di conferimento individuata o su suolo pubblico.

Articolo 32 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

1. Si richiama quanto definito agli artt. n.14 e ss. del presente Regolamento.
2. Per il conferimento di cassette da frutta o di contenitori in cartone di provenienza domestica, si dovrà obbligatoriamente ridurre il volume, rompendo le cassette in piccole parti e piegando i cartoni in modo da ridurre l'ingombro degli stessi.
3. Al fine di evitare sversamenti di qualsiasi tipo sul suolo e/o all'interno dei contenitori tutti i sacchetti devono essere opportunamente chiusi. I sacchetti per la carta possono essere arrotolati, pinzati, legati con cordino o chiusi con nastro adesivo di carta.
4. E' vietato immettere nei sacchetti e/o contenitori residui liquidi, ceneri o sostanze incendiarie.
5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. E' vietata la cernita dei rifiuti dai sacchetti e/o contenitori, salvo personale deputato (agenti accertatori e agenti di Polizia municipale e soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni).
7. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
8. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti e/o nelle zone non autorizzate.
9. Per quanto riguarda l'incendio dei rifiuti si rimanda alla normativa sanzionatoria vigente.
10. Gli orari e i giorni di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata sono definiti dalla Delibera di Giunta Comunale. Il mancato rispetto costituisce violazione del presente Regolamento e sarà punita ai sensi di legge.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

11. Gli utenti devono esporre obbligatoriamente, ove indicato, i sacchi/contenitori nei pressi del proprio cancello o ingresso, presso il luogo individuato con il condominio, o della propria attività in caso di utenze non domestiche.
12. E' fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti sulla pubblica via, al di fuori dei luoghi destinati o indicati per il conferimento dei rifiuti secondo il metodo porta a porta, e nei pressi dei cassonetti/contenitori sul territorio.
13. E' fatto divieto utilizzare sacchi di volumetria superiore a litri uno per gettare i rifiuti nei cestini gettacarta e multimateriale presenti sul territorio e ivi conferire rifiuti che ne occludano le bocche.
14. E' fatto divieto dell'utilizzo dei cestini "gettacarte" o multimateriale qualora le bocche di conferimento siano occluse.
15. I proprietari, titolari di diritti reali, ovvero i soggetti individuati all'art. 2 punto 5 del presente Regolamento sono tenuti ad informare i soggetti cui gli immobili vengano eventualmente locati a qualsiasi titolo, le norme sull'esposizione sopra dettagliate fornendo gli appositi strumenti (kit) e informando degli obblighi nascenti nel presente Regolamento. In caso di violazioni imputabili ai soggetti locatari i proprietari sono tenuti a fornire le generalità complete degli affittuari agli enti di controllo.

Articolo 33 - Pile, batterie esauste e farmaci

1. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto si svolge con le seguenti modalità:
 - a) le pile esauste e le batterie al litio per cellulari devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso i rispettivi rivenditori;
 - b) le batterie esauste di uso domestico vanno di norma riconsegnate agli elettrauto o nei punti vendita dei pezzi nuovi, che provvederanno a consegnare le batterie al consorzio Cobat, per il recupero. In alternativa, l'utente domestico potrà conferirle gratuitamente presso il centro di raccolta intercomunale avendo cura di portare con sé un documento di riconoscimento se residenti oppure, se non residenti, copia dell'avviso o della ricevuta di pagamento della tassa rifiuti che identifichi l'utente stesso come contribuente del Comune di Spotorno;
 - c) i farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni devono essere immessi negli appositi contenitori collocati nei pressi della farmacia o dislocati sul territorio comunale, oppure possono essere conferiti presso il centro di raccolta intercomunale.

Articolo 34 - Conferimento dei RSU ingombranti, dei beni durevoli e dei RSU vegetali provenienti da aree verdi

1. Le possibili forme di conferimento suddivise per tipologia di rifiuto sono le seguenti:
 - a) I rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose, (RAEE non pericolosi) quali scaldabagno, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, radio, tostapane ecc., devono essere conferiti gratuitamente presso il centro di raccolta intercomunale avendo cura di portare con sé un documento di riconoscimento e la chiave elettronica data in dotazione per l'apertura delle campane sufficiente ad identificare l'utente stesso come contribuente del Comune di Spotorno;
 - b) Le apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose di uso domestico quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, schermi di televisori e monitor di computers (RAEE pericolosi), devono essere conferite gratuitamente presso il centro autorizzato individuato, ovvero presso il centro di raccolta intercomunale avendo cura di portare con sé un documento di riconoscimento e la chiave elettronica data in dotazione per l'apertura delle campane sufficiente ad identificare l'utente stesso come contribuente del Comune di Spotorno.
2. Per i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo è possibile effettuare il ritiro a domicilio previa prenotazione del ritiro tramite il numero verde del Gestore, dietro corresponsione di un contributo al Gestore. I rifiuti devono essere portati a piano strada, nel rispetto dell'orario concordato.
3. L'utente è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed a fianco dei cassonetti.
4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
 - a) di preferenza devono essere trasformati in utile ammendante direttamente negli stessi orti e giardini tramite processo di compostaggio, al fine di ridurre al massimo il quantitativo di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) tramite conferimento gratuito presso il centro di raccolta intercomunale avendo cura di portare con sé un documento di riconoscimento e la chiave elettronica data in dotazione per l'apertura delle campane sufficiente ad identificare l'utente stesso come contribuente del Comune di Spotorno;
 - c) chiedendone il ritiro tramite numero verde del Gestore dietro corresponsione di un contributo.
5. Le tariffe per il ritiro dei rifiuti verdi e ingombranti sono definite nella Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 35 - Albo Compostatori Domestici

1. E' istituito l'Albo Compostatori Domestici presso il Comune di Spotorno suddiviso in due sezioni:
 - a) Sezione A: sono iscritti tutti gli intestatari della tassa rifiuti residenti che dichiarano di praticare attività di compostaggio in un'area verde pari a minimo di 20 mq di scoperto di proprietà privata idonea a tale attività (giardino, orto, ecc.) ed abbiano rinunciato al conferimento del rifiuto umido;
 - b) Sezione B: sono iscritti tutti gli intestatari della tassa rifiuti residenti che abbiano presentato domanda.
2. Gli iscritti all'Albo, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, possono richiedere, all'atto dell'iscrizione, l'assegnazione di una compostiera in comodato d'uso gratuito.
3. Gli iscritti nella sezione A dell'Albo beneficiano della diminuzione della tassa dei rifiuti quantificata da Delibera di Giunta Comunale e calcolata sull'importo dovuto a far data dall'anno tributario successivo a quello della domanda. A questi intestatari è fatto obbligo a smaltire i rifiuti costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali attraverso la pratica del compostaggio domestico e devono consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale incaricato dal Comune volti ad accertare che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo e costante.
4. Gli iscritti all'Albo rimangono tali senza necessità di rinnovo. Qualora presentino istanza di cancellazione entro il termine dell'anno in cui è effettuata la rinuncia l'intestatario deve riconsegnare le dotazioni attribuite per la gestione del rifiuto umido.
5. Per l'iscrizione è utilizzabile il modello di cui all'allegato II al presente regolamento.

Articolo 36 - Organizzazione del servizio di raccolta in Centro di Raccolta comunale

1. Il Comune si avvale di un Centro di Raccolta intercomunale, sito in località Valletta, allestito e gestito ai sensi del D.M. Ambiente 08/04/2008 ess.mm.ii., per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti con posizione TARI nel Comune di Albenga e dal Gestore del servizio di raccolta.
2. La gestione del Centro di Raccolta comunale è affidata al gestore del servizio di raccolta, in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti e coadiuvato dal comune per l'ottenimento delle stesse
3. Il Centro di Raccolta comunale costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata come previsto dal Piano d'area omogenea della Provincia di Savona.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

4. All'interno dell'area sono presenti spazi e contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, dalle eventuali disposizioni dettate dagli Uffici competenti e sotto la vigilanza dell'addetto incaricato.
5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori/spazi a cura dell'utente che, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione e riduzione volumetrica per il corretto conferimento in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di Raccolta comunale.
6. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 4 del presente articolo e all'articolo successivo, nonché coloro che intendono conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.
7. L'accesso è permesso fino al raggiungimento del limite massimo di persone o mezzi consentiti ed in considerazione di eventuali attività in corso (es. operazioni di svuotamento) e comunque compatibilmente con le capacità ricettive del CDR.
8. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta comunale di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto. L'area è sottoposta a videosorveglianza.
10. L'accesso al Centro di Raccolta è permesso negli orari di apertura riportati nella cartellonistica esposta all'ingresso del CdR (di all'art. 36 e ss.) e sul sito della SAT e del Comune. L'orario è riportato sul sito. Lo stesso potrà essere cambiato con atto di Giunta comunale opportunamente pubblicizzato.
11. Durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta, l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:
 - a) ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - b) a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che alla quantità conferita dai soggetti conferenti;
 - c) a mantenere l'area ordinata ed efficiente;
 - d) a tenere aggiornata l'eventuale documentazione contabilità ambientale prevista dalla norma;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- e) a comunicare all'Ufficio competente del Comune ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - f) di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - g) l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
 - h) di tenere un contegno corretto con gli utenti.
12. In caso di improrogabile necessità di chiusura al pubblico del Centro di Raccolta l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura del Centro di Raccolta comunale ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Articolo 37 - Chi può accedere al Centro di Raccolta: Utenze domestiche (UD)

1. Le Utenze domestiche che possono accedere al CDR sono esclusivamente i cittadini residenti, non residenti od occupanti a qualsiasi titolo un immobile, inseriti nel ruolo della tassa rifiuti del Comune di Albenga.
2. Per accedere l'utente deve essere provvisto di chiave elettronica e Documento di identità ovvero, in alternativa dell'avviso di pagamento della TARI.
3. Inoltre è possibile l'accesso a terzi:
 - a) con Delega - E' possibile delegare al conferimento un altro privato cittadino utilizzando il modello di delega riportato sul sito del Gestore. Il delegato potrà accedere al CDR con delega compilata e firmata in ogni parte e tessera elettronica di codice fiscale del produttore del rifiuto (delegante)
 - b) Trasporto rifiuti ingombranti da parte di mobiliari, imprese edili e serramentisti iscritti all'Albo in Cat. 2 - -Imprese edili, mobiliari e serramentisti possono ritirare e conferire presso il CDR i rifiuti INGOMBRANTI (es.materassi, moquette, sedie in materiali compositi, giocattoli di grandi dimensioni, tapparelle avvolgibili, etc. - CER 200307) dalle utenze domestiche, se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti disposizioni:
 - Iscrizione del trasportatore all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2BIS;
 - Formulario compilato in ogni sua parte;
 - Tessera elettronica di Codice Fiscale dell'utente domestico;
 - Rispettare i limiti quantitativi stabiliti per le utenze domestiche (allegato A).

Articolo 38 - Chi può accedere al Centro di Raccolta: Utenze non domestiche (UND)

1. Il conferimento dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento è consentito esclusivamente alle imprese con i seguenti requisiti:
 - titolari di regolare posizione TARI nel Comune di Spotorno;
 - iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis;
 - per i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65., ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI in categoria 3bis;
 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/06. Il FIR non è richiesto nei seguenti casi:
 - trasporto in conto proprio effettuati in modo occasionale e saltuario e che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 litri;
 - trasporto dei RAEE da parte dei distributori, installatori, e centri di assistenza nel qual caso il FIR è sostituito dal "DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE" conforme all'allegato II del DM Ambiente n. 65 del 8 marzo 2010 (Allegato 3).
2. Trasporto rifiuti da parte di trasportatori convenzionati con il Comune: per il trasporto dei rifiuti presso il CDR è possibile avvalersi di trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categoria 1 convenzionati con il Comune di Albenga. Il ritiro e il conferimento presso CDR dei rifiuti tramite trasportatori in conto terzi è possibile se si soddisfano contemporaneamente tutti le seguenti disposizioni:
 - Trasportatore convenzionato col Comune;
 - Formulario compilato in ogni sua parte;
 - Tessera elettronica di Codice Fiscale del produttore del rifiuto ossia dell'UND;
 - Rispettare i limiti quantitativi stabiliti per le utenze non domestiche.

Articolo 39 - Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta

1. L'elenco dei rifiuti conferibili rispettivamente da Utente Domestica e Non Domestica con le quantità limite per conferimento individuate per ogni matrice di rifiuto è riportato in Allegato A.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare al Centro di Raccolta comunale, previa autorizzazione degli Enti competenti qualora necessaria e previo accordo, anche economico, con il Gestore.
3. Qualora ad un esame visivo il gestore rilevi la presenza di rifiuti non conformi il conferimento non sarà accettato e l'Utente dovrà farsi carico di smaltire il rifiuto a propria cura e spesa nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 40 - Smaltimento e/o recupero

1. Lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del "Gestore" presso gli impianti di smaltimento/recupero in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del "Testo Unico Ambientale" e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.
2. I RSU e i RSAU prima di essere avviati al recupero e/o allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata secondo le normative vigenti.
3. A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.

Articolo 41 - Obblighi dei produttori e dei detentori

1. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel "Testo Unico Ambientale", delle relative norme tecniche applicative, nonché in disposizioni nazionali, regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Articolo 42 - Divieto di miscelazione

1. E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi, nel caso di specie si applicano le procedure e le sanzioni di cui al "Testo Unico Ambientale".

Articolo 43 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del "Testo Unico Ambientale" relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Articolo 44 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.

Articolo 45 - Rifiuti provenienti da attività edilizie

1. I rifiuti provenienti da attività edilizie o di cantiere dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative a cura e carico dell'utenza domestica.

Articolo 46 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f del "Testo Unico Ambientale", sono classificati come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli delle lettere b), c) ed e) dello stesso art. 184, comma 2.
2. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.
3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 sono smaltiti con le seguenti modalità:
 - a) carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, secondo le modalità previste per gli RSU e i rifiuti differenziati;
 - b) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc. provenienti dalle operazioni di tumulazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri RSU in appositi contenitori a perdere distinguibili da quelli utilizzati delle altre frazioni di RSU prodotti all'interno dell'area cimiteriale, ai sensi della vigente normativa. Vanno smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei RSU;
 - c) parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo, ecc. mediante invio a recupero, previa disinfezione nel caso in cui presentino rischi di pericolosità;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- d) I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 184, comma 3, lettera b) del "Testo Unico Ambientale" e possono essere riutilizzati, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/03 all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti ai sensi del "Testo Unico Ambientale".

Articolo 47 - Rifiuti spiaggiati

1. In caso di eventi meteorici di particolare entità, e comunque previo ordinanza, verrà effettuato il posizionamento da parte del soggetto Gestore, in siti indicati nei pressi della spiaggia, di contenitori scarrabili per agevolare le operazioni di raccolta dei materiali spiaggiati. Pertanto il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia delle spiagge dovrà essere conferito a cura dei concessionari negli eventuali contenitori dedicati loro indicati.
2. I rifiuti vegetali combustibili possono essere abbruciati a cura dei concessionari ai sensi della vigente normativa regionale.
3. E' vietato conferire alghe, meduse e velelle (barchette di Sant'Antonio) nel normale circuito di raccolta, ma devono essere insabbiate ai sensi del Testo Unico Ambientale.

Articolo 48 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari di posti di vendita e gli avventori nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, anche ambulanti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente.
2. I concessionari di posti di vendita e gli avventori devono conferire i rifiuti indifferenziati, gli imballaggi e gli altri materiali soggetti a raccolta differenziata al "Gestore" secondo le modalità di organizzazione del servizio utilizzando i kit forniti e secondo le modalità comunicate dallo stesso "Gestore".

Articolo 49 - Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, spettacoli viaggianti o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve mantenere pulito il suolo ove si svolge la manifestazione raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. E' fatto obbligo, per i soggetti riportati al punto 1, di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie per le quali il Comune tramite il "Gestore" abbia attivato il servizio e conferirle negli appositi sacchi e/o contenitori che dallo stesso verranno forniti.

Articolo 50 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini getta carta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta.
2. Analogo obbligo, di cui al comma 1, vale per tutti i gestori di pubblici esercizi che devono tenere costantemente pulita l'area adiacente e prospiciente i locali dove viene svolta la loro attività.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli RSU e gli RSAU ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 51 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati

1. Ai fini del recupero, della gestione e dello smaltimento i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani ex art. 184 comma 2 lettera d) del "Testo Unico Ambientale".
2. Non è qualificabile come abbandono e/o deposito incontrollato l'errato conferimento di sacchetti e/o contenitori negli spazi a ciò deputati e/o giorni ed orari individuati dall'Autorità Amministrativa. Ogni altra fattispecie rientra nell'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ed disciplinata dal "Testo Unico Ambientale."
3. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto.

Articolo 52 - Richiesta nuova fornitura, smarrimento dotazioni e richiesta di duplicato chiave elettronica

1. In caso di smarrimento delle chiavi elettroniche per l'accesso alle Isole Ecologiche è possibile fare richiesta di sostituzione. La sostituzione è effettuata dietro presentazione della denuncia di smarrimento alle forze dell'ordine e la corresponsione di una tariffa stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. E' possibile richiedere un duplicato della chiave elettronica per l'accesso alle Isole Ecologiche (non smarrita) dietro corresponsione di una tariffa stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale. I duplicati delle chiavi meccaniche per l'accesso ai cassonetti dei rifiuti organici sono a carico dell'utenza.
3. E' possibile richiedere ulteriori forniture di sacchi per il secco residuo dietro corresponsione di una tariffa stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Per la denuncia di smarrimento, richiesta di nuova dotazione o di copia è utilizzabile il modulo di cui all'allegato III del presente Regolamento.

Articolo 53 - Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, non rientranti in altre e specifiche fattispecie disciplinate dalla legge, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di importo da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con una sanzione pecuniaria il cui importo in misura ridotta è pari ad euro 100,00 ad esclusione delle infrazioni di cui all'art. 31 comma 1 per cui l'importo in misura ridotta è determinato in € 250,00.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
3. In deroga a quanto disposto nel comma 2 del presente articolo il trasgressore ai divieti di cui agli artt. 31 e 32 del presente Regolamento e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ALLEGATO "A"

LISTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

RIFIUTI ASSIMILATI E VALORE LIMITE

Descrizione rifiuto	CER	Valore Limite [Kg/anno]
Imballaggi in carta e cartone	150101	-
Imballaggi in plastica	150102	-
Imballaggi in legno	150103	4.000
Imballaggi in materiali misti	150106	-
Imballaggi in vetro	150107	-
Carta e cartone	200101	-
Vetro	200102	-
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	-
Abbigliamento (riutilizzabile)	200110	-
Tubi fluorescenti contenenti mercurio(R5) - DUAL USE (*)	200121*	-
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (R1) - DUAL USE (*)	200123*	-
Oli e grassi commestibili	200125	-
Medicinali	200132	100
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi - DUAL USE (*)	200135*	-
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (R2-R4) - DUAL USE (*)	200136	-
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	200138	4.000
Metalli	200140	-
Rifiuti biodegradabili	200201	4.000

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Rifiuti urbani non differenziati	200301	-
Rifiuti ingombranti	200307	4.000
<i>(*) La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico. Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.</i>		

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ALLEGATO "B"

TABELLA UD

TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI DA UD PRESSO IL CDR

Descrizione rifiuto	CER	Limite quantitativo max a conferimento	Numero massimo di conferim. in 1 anno
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)	150101	nessuno	nessuno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)	150103	100 kg	12
Imballaggi in materiali misti (plastica+metallo)	150106	nessuno	nessuno
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)	150107	nessuno	nessuno
Pneumatici fuori uso	160103	n. 4	2
Toner e cartucce di stampa	160216	n. 5	12
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.)	200101	nessuno	nessuno
Vetro in lastre	200102	nessuno	nessuno
Abbigliamento riutilizzabile	200110	nessuno	nessuno
Oli e grassi commestibili	200125	nessuno	nessuno
Medicinali	200132	10 Kg	10
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2)	200136	nessuno	nessuno
Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (no monitor), stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria, videoregistratori, etc) (R4)	200136	nessuno	nessuno
Legno	200138	200 Kg	12

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica, parti metalliche di piccole dimensioni, radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, etc.)	200140	nessuno	nessuno
Verde (es: sfalci e potature)	200201	200 Kg	24
Rifiuti ingombranti (es: materassi, sedie, poltrone, divani, giocattoli di grandi dimensioni etc.)	200307	200 Kg	12
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	150110*	10 Kg	10
Contenitori a pressione vuoti (bombolette)	150111*	nessuno	nessuno
Filtri dell'olio	160107*	n. 2	2
Tubi fluorescenti (R5)	200121*	nessuno	nessuno
Frigoriferi, condizionatori (R1)	200123*	nessuno	nessuno
Oli minerali esausti	200126*	10 Kg	4
Vernici	200127*	40 Kg	5
Batterie al Pb	200133*	nessuno	nessuno
TV, monitor (R3)	200135*	nessuno	nessuno

Tabella UND

TIPOLOGIA E QUANTITA' RIFIUTI ASSIMILATI CONFERIBILI DA UND PRESSO IL CDR

Descrizione rifiuto	CER	Limite quantitativo max a conferimento	Numero massimo di conferim. in 1 anno
Imballaggi in carta e cartone (scatole e scatoloni, tetrapak, etc.)	150101	nessuno	nessuno
Imballaggi in legno (Es. cassette ortofrutta)	150103	500 Kg	8

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Imballaggi in materiali misti (plastica+metallo)	150106	nessuno	nessuno
Imballaggi in vetro (bottiglie, contenitori, etc.)	150107	nessuno	nessuno
Carta e cartone (riviste, buste, libri, opuscoli, fogli da ufficio, etc.)	200101	nessuno	nessuno
Vetro in lastre	200102	nessuno	nessuno
Abbigliamento riutilizzabile	200110	nessuno	nessuno
Oli e grassi commestibili	200125	nessuno	nessuno
Medicinali	200132	10 Kg	10
Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine (R2) SOLO DUAL USE (*)	200136	nessuno	nessuno
Aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (no monitor), stampanti, fax, telefoni cellulari senza batteria, videoregistratori, etc) (R4) - SOLO DUAL USE (*)	200136	nessuno	nessuno
Legno	200138	1.000 Kg	4
Rifiuti metallici (materiali ferrosi, oggettistica in metallo domestica, parti metalliche di piccole dimensioni, radiatori, reti metalliche da letto, stendi panni, etc.)	200140	nessuno	nessuno
Verde (es: sfalci e potature)	200201	1.000 Kg	4
Rifiuti ingombranti	200307	1.000 kg	4
Tubi fluorescenti (R5) - SOLO DUAL USE (*)	200121*	nessuno	nessuno
Frigoriferi, condizionatori (R1) - SOLO DUAL USE (*)	200123*	nessuno	nessuno
TV, monitor (R3) - SOLO DUAL USE (*)	200135*	nessuno	nessuno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

() La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico. Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.*